

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4666 del 23/11/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ.AGR. GAVIGNANO S.S. per l'impianto, destinato ad attività di Agriturismo, ubicato in Via Cassoletta n. 65, Loc.Crespellano Comune di Valsamoggia.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4815 del 23/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ.AGR. GAVIGNANO S.S. per l'impianto, destinato ad attività di Agriturismo, ubicato in Via Cassoletta n. 65, Loc. Crespellano Comune di Valsamoggia.

### **Il Dirigente**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società AZ.AGR. GAVIGNANO S.S. per l'impianto sito ad Valsamoggia (BO), in via Via Cassoletta n. 65, Loc. Crespellano dove viene svolta l'attività di Agriturismo che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche (Soggetto competente Comune di Valsamoggia).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la AZ.AGR. GAVIGNANO S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La AZ.AGR. GAVIGNANO S.S., C.F. 02788431209, P.IVA 02788431209, con sede legale a Valsamoggia (BO), in Via Cassoletta n. 65, per l'impianto sito a Valsamoggia (BO), in Via Cassoletta n. 65, ha presentato, nella persona di Silvia Musi, in qualità di Titolare dell'attività, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 11/05/2016 al Prot.n. 24336 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota prot.n. 26093 del 19/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/05/2016 al PGBO/2016/9094 Pratica SINADOC 16234/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, ARPAE-ST di Montagna, al Consorzio della Bonifica Renana e al Comune di Valsamoggia, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con propria nota Prot. 54415 del 22/10/2016, pervenuta agli atti di Arpae – Sac di Bologna in data 25/10/2016 al PGBO/2016/20111, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in

---

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

oggetto, non rivelando nel contempo motivi ostativi sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista della zonizzazione acustica vigente.

- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - All.A - matrice scarico acque reflue domestiche e assimilate cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00;

Bologna, data di redazione 23/11/2016

IL RESPONSABILE U.O.

AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto della AZ.AGR. GAVIGNANO S.S.**  
**via Cassoletta n.65 – Loc. Crespellano Comune di Valsamoggia**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** in acque superficiali (scolo consortile Cassoletta) classificato dal Comune di Valsamoggia, “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di agriturismo.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE ST PGB0/2016/10916, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 54415 del 22/10/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc n. 16234/2016

Documento redatto in data 23/11/2016



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)  
Area Qualità Programmazione Territoriale  
*Servizio Ambiente*

SPETT.LE SUAP Associato per i Comuni di  
Valsamoggia e Monte San Pietro  
c/o Municipio di Crespellano  
Piazza Berozzi n. 3  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

SPETT.LE A.R.P.A.E – SAC di Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (fosso Cassoletta) provenienti dall'insediamento denominato AZIENDA AGRICOLA GAVIGNANO S.S., comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, Via Cassoletta n. 65, (Suap n. 940/2016). Trasmissione parere.

**Vista** la documentazione, pervenuta allo scrivente Servizio Ambiente con prot. n. 26093 del 19/05/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Preso atto** dei successivi pareri rilasciati:

- dal Consorzio della Bonifica Renana pervenuti al prot. n. 34869/2016 e prot. n. 35320/2016;
- da A.R.P.A.E – SAC di Bologna pervenuto al prot. n. 31196 del 16/06/2016;

**Dato atto** che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, per nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice urbanistica**

si dà atto a quanto indicato nella comunicazione inviata dal servizio Urbanistica (prot. 44502/2016), con la quale si comunicava che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Cassoletta n. 65 Loc. Crespellano distinto catastalmente al Foglio 20 Mappale 174 sezione Crespellano M320A, dove si svolge l'attività di agriturismo è insediata all'interno del sistema naturale e ambientale – Territorio Rurale AVP Aree di valore naturale e ambientale aree protette art. 4.6.4. RUE. Parte dell'area ricade nel sistema storico archeologico, fasce di rispetto della centuriazione – elementi della centuriazione art. 2.36 PSC Norme - art. 8.2 PTCP). L'area si trova all'interno di territorio rurale TR (art. 6.1 PSC Norme).

**b) la matrice rumore**



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)  
**Area Qualità Programmazione Territoriale**  
*Servizio Ambiente*

secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, l'insediamento produttivo rientra nella Classe III "Aree di tipo misto";

## **c) la matrice scarichi**

come dichiarato trattasi di richiesta relativa uno scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed al punto 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003, proveniente da edificio isolato ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura e di uno scarico di acque meteoriche recapitanti nello scolo consorziale Cassoletta.

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativa all'insediamento denominato Azienda Agricola Gavignano, sito in Comune di Valsamoggia – Via Cassoletta n. 65 Loc. Crespellano, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati, dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe III "Aree di tipo misto", in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e nella classificazione acustica del territorio approvata;
- il sistema di trattamento dello scarico risulta adeguato rispetto al tipo di refluo da trattare, conforme a quanto stabilito al punto 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003 e coerente con le indicazioni riportate alle tabelle A e B della delibera stessa e pertanto considerati gli elementi in possesso lo scarico delle acque dell'insediamento risulta ambientalmente compatibile;
- dovrà essere rispettato quanto previsto nella concessione per lo scarico di acque reflue trattate nello Scolo Cassoletta, istruttoria avviata secondo quanto indicato nelle note inviate dal Consorzio delle Bonifica Renana e agli atti dello scrivente con prot. n. 35350/2016 e 34869/2016;
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Siano fatti e salvi i diritti di terzi.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*Geom. Cremonini Stefano*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**